Letto firmato e sottoscritto

IL SINDACO
Antonio Martinelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Marilena Però

~~Copia conforme all'originale per uso amministrativo~~
~~Limone sul Garda, lì~~ _____

~~IL SINDACO~~

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267, in seguito alla pubblicazione nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi dal 23 APR. 2021 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).*

n° 376

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
GIRARDI GIACOMO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. – 8 -

COMUNE DI LIMONE SUL GARDA
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica.

OGGETTO: Conferma per l'anno 2021 delle aliquote e detrazioni dell'IMU.

L'anno duemilaventuno, addì trentuno del mese di marzo alle ore 10.00 presso la Sala Congressi. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	Martinelli Antonio	X	
2	Risatti Franceschino	X	
3	Montagnoli Rudi	X	
4	Risatti Rodolfo	X	
5	Girardi Gabriele	X	
6	Pelanda Matteo	X	
7	Colle Angelo	X	
8	Dagnoli Dario	X	
9	Gesmundo Tiziana	X	
10	Rosa Gabriela	X	
11	Fedrici Giovanni		X
		10	1

Assente giustificato il Consigliere Comunale Fedrici Giovanni.
E' presente alla seduta il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Patrizia Pelizzari.
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Marilena Però il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Martinelli Antonio in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 5 dell'ordine del giorno.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2021

OGGETTO: Conferma per l'anno 2021 delle aliquote e detrazioni dell'IMU.

Il Sindaco introduce l'argomento cedendo la parola al Responsabile Finanziario affinchè lo illustri. Il Responsabile Finanziario relaziona in merito alle aliquote dell'imposta IMU, spiegando come si tratti della conferma delle aliquote e detrazioni già deliberate lo scorso anno. Terminata l'esposizione il Responsabile Finanziario cede la parola al Sindaco che chiede se ci siano interventi o domande.

Dopodichè nessuno intervenendo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU – approvato con propria delibera di Consiglio Comunale nr. 29 del 29 settembre 2020;

Richiamata la propria delibera n. 07 del 18 febbraio 2020, con la quale sono state confermate le aliquote di base e le detrazioni IMU del 2019 per l'anno 2020;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;

Preso atto del Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2020, al 31 marzo 2021.

Preso atto dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e successive modificazioni, secondo cui il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito riportati:

- ✓ 748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è ' pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
- ✓ 749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- ✓ 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è ' pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- ✓ 751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ,è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- ✓ 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- ✓ 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- ✓ 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto il comma 756 dell'art. 1 della L. 160/2019 che prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 29 giugno 2020.

Visto il comma 757 dell'art. 1 della L. 160/2019 che prevede, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.».

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: «Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Ritenuto di confermare, per l'anno 2021 le aliquote dell'imposta municipale propria – IMU in vigore nell'anno 2020:

Tipologia	Aliquote
Abitazione principale e pertinenze delle stesse (solo A1/A8/A9)	0,50% (e detrazione di Euro 200,00)
Abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti entro il 1° grado (esclusi A1/A8/A9) e relative pertinenze	• riduzione 50% base imponibile; • aliquota 1,06%
Immobili accatastati nelle categorie A (esclusi A10) e C (esclusi C1, C3, C4 e C5), posseduti in aggiunta all'abitazione principale, locati e non locati (definiti anche come "Immobili a disposizione" o "Seconde case")	1,06%
Altri fabbricati non ricadenti nelle categorie sopra specificate	0,86%
Aree fabbricabili	0,86%
Terreni (non edificabili/ non condotti da imprenditore agricolo)	Esenti in quanto ricadenti sul territorio di un Comune Montano

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: «Le

aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell' Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.».

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 , 147 comma 2 lettera c) e 147-bis del del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti e aventi diritto di voto,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di confermare, per l'anno 2021 le aliquote dell'imposta municipale propria – IMU in vigore nell'anno 2020:

Tipologia	Aliquote
Abitazione principale e pertinenze delle stesse (solo A1/A8/A9)	0,50% (e detrazione di Euro 200,00)
Abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti entro il 1° grado (esclusi A1/A8/A9) e relative pertinenze	• riduzione 50% base imponibile; • aliquota 1,06%
Immobili accatastati nelle categorie A (esclusi A10) e C (esclusi C1, C3, C4 e C5), posseduti in aggiunta all'abitazione principale, locati e non locati (definiti anche come "Immobili a disposizione" o "Seconde case")	1,06%
Altri fabbricati non ricadenti nelle categorie sopra specificate	0,86%
Aree fabbricabili	0,86%
Terreni (non edificabili/ non condotti da imprenditore agricolo)	Esenti in quanto ricadenti sul territorio di un Comune Montano

3. di precisare, che qualora non stabilite dalla presente delibera, si applicano le aliquote, le riduzioni ed ogni altra disposizione prevista dalla legge 160/2019 ed altre eventuali norme di legge;

4. di prendere atto che le aliquote IMU approvate con la presente delibera hanno effetto a decorrere dal 01 gennaio 2021;

5. . di inserire la presente delibera, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

CONSIDERATA quindi l'urgenza che l'esecuzione di tale atto riveste;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. che testualmente recita:" Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti."

CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri Comunali presenti e aventi diritto di voto;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

*****